

Accordo

Accordo supplementare al CCL AutoPostale



1. Situazione di partenza

Nell'ambito delle trattative per il nuovo CCL AutoPostale, le parti hanno descritto più precisamente risp. regolato più dettagliatamente in modo vincolante singole disposizioni. Nel presente accordo sono indicate tali regolamentazioni in maniera esaustiva.

Le disposizioni del presente accordo si applicano ad AutoPostale Management SA, AutoPostale Soluzioni di mobilità SA, AutoPostale Produzione SA e AutoPostale Svizzera SA, di seguito denominate «AutoPostale» per semplicità.

2. Disposizioni supplementari al CCL AutoPostale

Articolo nel CCL AutoPostale	Accordo				
Grado di occupazione con opzione (art. 2.4)	Posta CH SA, PostFinance SA e AutoPostale occupano complessivamente al massimo 1000 unità di personale nel rapporto d'impiego «opzione GO» ai sensi dell'articolo 2.4 CCL AutoPostale.				
Lavoro occasionale (art. 2.5)	Per impieghi di più di tre mesi, in relazione al versamento continuato del salario, si applicano le disposizioni di legge.				
Luogo di lavoro, luogo d'impiego e area d'impiego (art. 2.7) / Luogo d'impiego diverso dal luogo di lavoro (art. 2.8)	Per stabilire le distanze chilometriche si fa riferimento a Google Maps (https://maps.google.ch). Per stabilire la durata dei tragitti con il trasporto pubblico si fa riferimento agli orari delle FFS (www.ffs.ch).				
Rimborso spese (art. 2.9 cpv. 2 lett. b)	Un pasto di regola può essere consumato presso il luogo usuale o al luogo di domicilio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">- tempo di percorrenza con il trasporto pubblico per il tragitto di sola andata (compreso traffico urbano, senza tragitti a piedi): fino a otto minuti- distanza percorsa con veicolo a motore per il tragitto di sola andata (percorso più breve e diretto nel traffico stradale): fino a otto chilometri				
Tempo di lavoro settimanale (art. 2.10.2)	Le regole vigenti in relazione al numero di giorni di lavoro alla settimana (in particolare settimana lavorativa alternata di cinque/sei giorni e settimana lavorativa di sei giorni) si applicano senza variazioni dopo l'entrata in vigore del nuovo CCL.				
Assenze retribuite (art. 2.14.5)	I collaboratori / le collaboratrici di AutoPostale, negli anni dal 2016 al 2018, possono godere complessivamente al massimo di 540 giorni di congedo sindacale ai sensi dell'art. 2.14.5 lett. l e lett. m. I dettagli sono disciplinati in un accordo speciale.				
Giorni festivi (art. 2.15.5)	Qualora i giorni festivi di cui all'allegato 1 CCL AutoPostale cadano di domenica, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto di recuperare tali giorni festivi. Il tempo di lavoro dovuto viene accreditato. Riguardo ai giorni festivi che cadono dal lunedì al sabato valgono le disposizioni seguenti: <table border="1"><tbody><tr><td>Collaboratori/collaboratrici con settimana lavorativa di cinque giorni</td><td>Se i giorni festivi di cui all'allegato 1 cadono in un giorno della settimana in cui il collaboratore / la collaboratrice non lavora (lun – sab), i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al recupero di tali giorni festivi. Al giorno di recupero viene accreditato il tempo di lavoro dovuto (attualmente otto ore e 24 minuti con un grado di occupazione del 100%).</td></tr><tr><td>Collaboratori/collaboratrici con settimana</td><td>Se i giorni festivi di cui all'allegato 1 cadono in un giorno della settimana (lun – sab) viene accreditato il tempo di lavoro dovuto (attualmente sette ore con</td></tr></tbody></table>	Collaboratori/collaboratrici con settimana lavorativa di cinque giorni	Se i giorni festivi di cui all'allegato 1 cadono in un giorno della settimana in cui il collaboratore / la collaboratrice non lavora (lun – sab), i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al recupero di tali giorni festivi. Al giorno di recupero viene accreditato il tempo di lavoro dovuto (attualmente otto ore e 24 minuti con un grado di occupazione del 100%).	Collaboratori/collaboratrici con settimana	Se i giorni festivi di cui all'allegato 1 cadono in un giorno della settimana (lun – sab) viene accreditato il tempo di lavoro dovuto (attualmente sette ore con
Collaboratori/collaboratrici con settimana lavorativa di cinque giorni	Se i giorni festivi di cui all'allegato 1 cadono in un giorno della settimana in cui il collaboratore / la collaboratrice non lavora (lun – sab), i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al recupero di tali giorni festivi. Al giorno di recupero viene accreditato il tempo di lavoro dovuto (attualmente otto ore e 24 minuti con un grado di occupazione del 100%).				
Collaboratori/collaboratrici con settimana	Se i giorni festivi di cui all'allegato 1 cadono in un giorno della settimana (lun – sab) viene accreditato il tempo di lavoro dovuto (attualmente sette ore con				

	lavorativa di sei giorni	un grado di occupazione del 100%) indipendentemente dal fatto che in tale giorno fosse previsto o meno un impiego di lavoro.
Determinazione del salario e sistema salariale (art. 2.19.2 cpv. 3)	<p>Per misure salariali individuali, nell'ambito delle trattative sul salario, viene utilizzato annualmente almeno lo 0,4% della somma salariale complessiva. Lo 0,4% deve essere esaurito per ciascuna persona giuridica. Non possono essere esclusi complessivamente dalle misure salariali individuali singoli gruppi di persone. AutoPostale istituisce a tal proposito un controlling che verrà messo a disposizione dei sindacati.</p> <p>Periodi di difficoltà economica possono impedire alla Posta, come anche ad altre imprese, di concedere aumenti del salario e possono rendere necessario far ricorso a misure incisive come riduzioni del grado di occupazione, licenziamenti o la disdetta risp. il mancato rinnovo di contratti collettivi di lavoro. Presso AutoPostale valgono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in periodi di difficoltà economica le parti possono concordare di rinunciare a trattative salariali e, nella comunicazione interna, far riferimento al fatto che è garantita la prosecuzione del sistema salariale (in tal caso verrebbe concesso un aumento dello 0,4%) - al fine di evitare misure incisive come riduzioni del grado di occupazione, licenziamenti o la disdetta risp. il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro, le parti possono anche concordare che non venga concesso l'aumento dello 0,4% <p>Qualora le parti non riescano ad accordarsi sul modo di procedere, la CPC deciderà in modo definitivo.</p>	
Motivi di disdetta (art. 2.30.4 cpv. 1)	<p>Motivi sufficientemente obiettivi per una disdetta ai sensi dell'articolo 2.30.4 capoverso 1 CCL AutoPostale sussistono in particolare qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rendimento lavorativo o il comportamento del collaboratore / della collaboratrice sia carente - il collaboratore / la collaboratrice abbia violato obblighi previsti dalla legge o dal contratto - la disponibilità, l'attitudine o l'idoneità del collaboratore / della collaboratrice a fornire la prestazione lavorativa concordata nel contratto siano insufficienti - la disponibilità del collaboratore / della collaboratrice a prestare un altro lavoro ragionevolmente accettabile sia insufficiente - decada una condizione di impiego prevista per legge o dal contratto - intervenga la disdetta da parte del datore di lavoro per motivi economici o aziendali e il datore di lavoro non possa offrire alcun altro lavoro ragionevolmente accettabile o il collaboratore / la collaboratrice rifiuti un altro lavoro offertogli/le ragionevolmente accettabile 	
Regioni salariali (art. 6.2 allegato 2)	<p>La lista rispettivamente più aggiornata può essere consultata nell'intranet di AutoPostale.</p> <p>In caso di fusione di comuni si applica l'inquadramento del comune con un inquadramento più elevato.</p>	
Disposizioni transitorie (allegato 3)	<p><u>Scioglimento di commissioni paritetiche</u></p> <p>Entro e non oltre il 31 dicembre 2015 verranno sciolte le seguenti commissioni paritetiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parità di trattamento e protezione della personalità - Commissione di conciliazione parità di trattamento - Enti sociali - Sicurezza sul lavoro e protezione della salute <p><u>Permanenza in vigore di accordi esistenti</u></p> <p>Gli accordi di seguito elencati restano in vigore sostanzialmente immutati,</p>	

fatte salve le disposizioni imperative di legge in deroga.
 Gli accordi, laddove necessario, possono essere adeguati alla nuova struttura
 giuridica e alle nuove basi giuridiche applicabili.

	Data	Accordo	
PA	29.11.2004	Indennità forfetarie per pasti per i collaboratori / le collaboratrici del pool di controllo ZVV	
PA	15.04.2002	Impiego di lavoro fuori sede per personale condu- cente PAD	
PA	31.8.2010	Gara d'appalto bus urbano Frauenfeld	
PA	5.3.2010	Accordo indennità per compiti supplementari non permanenti	
PA	1.11.2012	Introduzione flessibilità condizioni di impiego per- sonale conducente Auto- Postale regione Berna	
PA	24.9.2001	Trasporto scolastico	

Art. 4.1 – 4.4 CCL mantello

Le parti del CCL convengono che le richieste di collaborazione con le parti
 sociali e i conflitti vadano in linea di massima trattati risp. risolti direttamente
 tra di esse, prima di cercarne risonanza pubblica. A tale scopo si deve far rife-
 rimento agli organi, incl. i soggetti responsabili, previsti negli articoli da 4.1 a
 4.4 CCL mantello.

Berna, 20 maggio 2015

AutoPostale Svizzera SA

Presidente del Consiglio di amministrazione
Daniel Landolf

Membro della direzione
Walter Marti

syndicom – Sindacato dei media e della comunicazione

Presidente
Alain Carrupt

Responsabile del settore logistica
Fritz Gurtner

transfair, il sindacato del servizio pubblico

Presidente
Chiara Simoneschi-Cortesi

Responsabile della categoria Posta/Logistica
René Fürst